

Codice A1604A

D.D. 19 aprile 2017, n. 167

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati "TRG11" - codice univoco TO-P-05526, "TRG12" - codice univoco TO-P-05525 e "TRG13", ubicati nel Comune di Trana (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Trana (TO), con nota in data 26 gennaio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 28/2017 del 26 gennaio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati "*TRG11*" – codice univoco TO-P-05526, "*TRG12*" – codice univoco TO-P-05525 e "*TRG13*", ubicati nelle particelle catastali n. 447 ("*TRG11*"), n. 547 ("*TRG12*") e n. 477 ("*TRG13*") del foglio di mappa n. 14, censito al C.T. del medesimo Comune di Trana.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 30 settembre 2016 e del 29 dicembre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Trana (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con nota del 29 febbraio 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta. L'area di salvaguardia proposta presenta un contesto caratterizzato principalmente da aree residenziali in potenziale sviluppo (limitato per la presenza delle fasce fluviali del Torrente Sangone) e aree a prato/bosco.

La trivellazione del nuovo pozzo "*TRG13*" è avvenuta con il criterio di somma urgenza e su disposizione dell'ordinanza n. 701 del 18 luglio 2013 emanata dal Comune di Trana a seguito dell'impossibilità di utilizzo dell'adiacente pozzo "*TRG11*" per un collasso delle pareti interne dello stesso con restringimento della tubazione a circa 9 metri di profondità; tale rottura ha impedito l'utilizzo del pozzo (destinato ad uso acquedottistico e di notevole importanza per l'approvvigionamento idrico di Trana) rendendo necessaria la realizzazione immediata di una captazione sostitutiva. Poiché è intenzione di S.M.A.T. S.p.A. mantenere il vecchio pozzo "*TRG11*" e tentarne, in futuro, il recupero funzionale (per tale pozzo è in corso la richiesta di concessione preferenziale), il nuovo pozzo "*TRG13*" è utilizzato in affiancamento/soccorso al vecchio pozzo per provvedere alla portata fornita da quest'ultimo (12 l/s); oltre ai due pozzi succitati, è presente un terzo pozzo denominato "*TRG12*". Il nuovo pozzo "*TRG13*" è posizionato a circa 12 metri dal pozzo danneggiato ("*TRG11*", attualmente dismesso ed in attesa di riabilitazione) e a circa 102 metri dal pozzo "*TRG12*", pertanto essi vanno a costituire un vero e proprio campo-pozzi; il nuovo pozzo è alloggiato all'interno di una camera interrata.

Il nuovo pozzo "*TRG13*", profondo 20,00 metri, filtra tra -6,00 e -18,00 metri e ha una portata di esercizio pari a circa 12,00 l/s; i due pozzi "*TRG11*" (dismesso) e "*TRG12*" risultano invece profondi 20,00 e 21,00 metri e anch'essi hanno una portata di esercizio di circa 12,00 l/s. Le captazioni interessano pertanto esclusivamente la falda freatica, la quale risulta isolata rispetto alla superficie a mezzo di tampone e cementazione della testa dei pozzi; sono quindi conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività di stoccaggio legname e fieno nonché di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione, le portate massime di esercizio dei due pozzi, ovvero i volumi d'acqua prelevati derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 12,00 l/s per entrambe le captazioni – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi. Come già detto, ambedue le captazioni interessano esclusivamente la falda freatica superficiale e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per ciascun pozzo;
- zona di rispetto ristretta, di forma pseudo-ellittica, unica per tutti e tre i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei tre pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma pseudo-ellittica, unica per tutti e tre i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei tre pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 1A e 1B – SMAT S.p.A. – Area di salvaguardia pozzo ad uso potabile – Trana (TO) – Proposta area di salvaguardia pozzo TRG13 Trana – Planimetria e particelle catastali – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – con nota in data 28 aprile 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- occorre garantire che la zona di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- dovrà essere verificato che nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse (Comune di Trana);
- dovranno essere verificate le condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non devono essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;

- dovranno essere collettati dalla rete fognaria gli eventuali scarichi delle acque reflue degli edifici ad uso residenziale esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia;
- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;
- inoltre, vista la situazione di elevata vulnerabilità dell'acquifero captato nonché i centri di pericolo presenti all'interno dell'area proposta, sarebbe auspicabile l'attivazione di un sistema di monitoraggio di afflusso alle captazioni – protezione dinamica, tramite la realizzazione di piezometri magari in corrispondenza delle isocrone – che consenta di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di segnalarne, con sufficiente tempo di sicurezza, eventuali variazioni significative.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 28 aprile 2016, si esprime unicamente per le opere di captazione identificate come “TRG11” e “TRG12” presso i quali vengono effettuati i controlli analitici previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii); i risultati analitici relativi ai campioni effettuati sia presso i due pozzi in esame che alle reti di distribuzione afferenti hanno infatti rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

Nella medesima nota, la stessa ASL, rileva che per quanto riguarda il pozzo “TRG13” non sono disponibili dati in merito alla potabilità, in quanto non è mai pervenuta richiesta di attivazione dell'opera di captazione da parte del gestore della stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'area di salvaguardia e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli “Bassa – Moderatamente bassa” e da una vulnerabilità dell'acquifero, calcolata con i metodi *DRASTIC*, *VOC* e *GOD*, compresa tra “Alta” e “Molto elevata”, attribuibili, quindi, alla “Classe 1”. Tale caratterizzazione dovrà costituire il riferimento tecnico per l'impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla “Classe 1” sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7, in data 16 febbraio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati "*TRG11*" – codice univoco TO-P-05526 (sostituito dal "*TRG13*") e "*TRG12*" – codice univoco TO-P-05525, ubicati nel Comune di Trana (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività di stoccaggio legname e fieno nonché di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, eventuali scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque emunte dal pozzo "*TRG13*" vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai

fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno della zona di rispetto allargata sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano, sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, trattandosi di terreni classificati in "Classe 1", è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte solamente se in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 28 aprile 2016 – prot. n. 42102/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 28 aprile 2016 – prot. n. 35376;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 28/2017, in data 26 gennaio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", in data 26 gennaio 2017 – prot. n. 0000273, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati “*TRG11*” – codice univoco TO-P-05526, “*TRG12*” – codice univoco TO-P-05525 e “*TRG13*”, ubicati nel Comune di Trana (TO), è definita come risulta nell'elaborato “*Tavola 1A e 1B – SMAT S.p.A. – Area di salvaguardia pozzo ad uso potabile – Trana (TO) – Proposta area di salvaguardia pozzo TRG13 Trana – Planimetria e particelle catastali – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 12,00 l/s per entrambe le captazioni – portate massime di esercizio dei due pozzi derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo*”.

umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in “Classe 1”, stante l’elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica sotterranea, occorrerà valutare attentamente le pratiche agronomiche impiegabili differenziandole tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è vietato il pascolamento, l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nella zona di rispetto allargata l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto riguarda la concimazione azotata occorrerà, fermo restando l’obbligo di non superare il limite d’impiego di 170 kg/ha, bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni ed ai prevedibili asporti delle colture sempre comunque.

Come è evidenziato nella Proposta di Piano, nei terreni della zona di rispetto allargata rispetto al contenuto in “fosforo assimilabile” e “potassio scambiabile” la situazione non è omogenea ma vi è un’ampia variabilità tra le singole particelle colturali. Conseguentemente, la concimazione fosfatica è sospesa in tutte le particelle in cui il fosforo è presente in valori superiori a 20 mg/Kg e, analogamente, la concimazione potassica è sospesa per valori di potassio superiori a 180 mg/kg. L’impiego di tali principi nutritivi potrà essere ripreso solo se una campagna di analisi dimostrerà che nei terreni della zona di rispetto allargata i livelli di “fosforo assimilabile” e di “potassio scambiabile” sono scesi a una concentrazione tale da far classificare i terreni come “mediamente dotati” di fosforo e potassio secondo le indicazioni dell’Allegato C del Regolamento regionale 15/2006.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Con riferimento alle colture erbacee annuali è obbligatorio mantenere costante la copertura del suolo con una coltura intercalare o con una “cover crop”.

Nell’areale interessato è sempre comunque vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del Decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate e dove sono presenti infrastrutture è invece vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Trana (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso

in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- assoggettare il pozzo “TRG11”, qualora non sia più utilizzabile a causa di un non possibile recupero funzionale, agli adempimenti connessi alla cessazione del prelievo stabiliti dall'Allegato E del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. secondo le Linee guida emanate con determinazione n. 539 del 3 dicembre 2015 dalla *Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio* della Regione Piemonte;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque emunte dal pozzo “TRG13” prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale;
- prevedere, se possibile, considerata l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle captazioni nonché i centri di pericolo presenti all'interno dell'area proposta, un'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo tramite la realizzazione di un sistema di monitoraggio di afflusso alle captazioni (magari in corrispondenza delle isocrone) – protezione dinamica – che consenta di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di segnalarne, con sufficiente tempo di sicurezza, eventuali variazioni significative.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Trana – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Trana, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, eventuali scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin